

Camanini dott. Cristina
Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Flaim, 14 – 38023 Cles (TN)
Tel. 0463.600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437
e-mail: cec.camanini@tin.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO:

**“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA
L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE”**

La sottoscritta dott. Cristina Camanini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Nave San Rocco come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.07.2017,

- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale che dovrà poi essere ratificata dal Consiglio Comunale pervenuta via e-mail in data 19.09.2017;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- visto il T.U.S.P. approvato con D.Lgs nr. 175 di data 19.08.2016, modificato con D.Lgs nr. 100 del 16.06.2017 e recepito con significativi adeguamenti dall'ordinamento provinciale mediante l'art. 7 della L.P. nr. 19 del 29.12.2016, e dall'art. 8 della L.P. nr. 9 del 02.08.2017;

- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 compatibilmente con la normativa di armonizzazione contabile;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 24 aprile 2015 n.5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- visto il regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2000, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.03.2001 e delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 01.09.2009: modifica.
- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 dd. 24.10.2014, n. 22 dd. 11.06.2015 e n. 44 dd. 30.11.2015.
- visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio nr. 11 di data 30.03.1995 e modificato con delibera del Consiglio Comunale nr. 20 del 28.07.2011 e con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 11.06.2015;
- visti, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Considerato che

- l'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di



- individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;
- in Provincia di Trento il legislatore provinciale con L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate;
 - ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

- il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del TUSP ha oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione le partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
- all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 viene imposto il rispetto del **vincolo di scopo**: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.".
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate (**vincolo di attività**) dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016;
- se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale vincolo di scopo e vincolo di attività si intendono rispettati e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività

elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività;

- il Comune può mantenere partecipazioni in società allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
- il Comune può mantenere partecipazioni in società qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);
- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale con affidamento dei servizi avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;
- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Preso atto che

- il Comune di Nave San Rocco propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione societaria	Quota di partecipazione %	Attività svolta
AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA	0,01	gestione servizi di interesse generale: ciclo idrico integrato - illuminazione pubblica
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,00015	produzione servizio di interesse generale: distribuzione del gas metano in regime di proroga

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	0,51	autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipati attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente
INFORMATICA TARENTINA SPA	0,0117	autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipati in ambito informatico
TARENTINO RISCOSSIONI SPA	0,0132	autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipati nella gestione e riscossione delle entrate

- il Comune di Nave San Rocco propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni indirette:

Denominazione societaria	Quota di partecipazione % organismo tramite	Quota di partecipazione % indiretta	attività svolta
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.A.; 8,33 attraverso Trentino Riscossioni Spa; 8,33 attraverso Trentino Trasporti esercizio S.p.A.	0,002100	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate società del sistema pubblico provinciale
S.E.T. Distribuzione S.p.A.	1,27 attraverso AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA	0,000127	distribuzione energia elettrica
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	4,7 attraverso AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA	0,000470	distribuzione gas
Primiero Energia S.p.A.	2,54 attraverso AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA	0,000254	produzione e distribuzione energia elettrica

- L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti motivazioni:

- Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

- b) Numero di dipendenti superiori al numero di amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005;
- c) Assenza di attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005);
- d) Congruità di fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005;
- e) Assenza risultati negativi negli ultimi 5 esercizi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005;
- f) Assenza necessità di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005) e/o impossibilità di imporre misure volte al contenimento degli stessi in quanto non soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente;
- g) Assenza necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 e/o impossibilità di deliberare aggregazioni in quanto non soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente;

Sottolineando che la ricognizione è stata svolta avendo come obiettivi: migliore efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Si precisa che relativamente alle summenzionate società, alle quali peraltro il Comune di Nave San Rocco partecipa con ridottissime quote azionarie, con decreto del sindaco nr. 1/2015 era stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate nel quale non era stata prevista alcuna dismissione, trattandosi alcune di c.d. "Società di sistema" ed altre di Società erogatrici di pubblici servizi.

Nella ricognizione si specifica correttamente che l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) non costituisce partecipazione societaria, trattandosi di azienda speciale consortile, ente di diritto pubblico che deve svolgere autonomamente tale revisione.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto dell'art. 239 comma 1 lettera b) nr. 3 del TUEL, applicabile nell'ordinamento provinciale in forza dell'art. 53 comma 2 L.P. nr. 18 del 09.12.2015 **esprime parere favorevole**, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle



partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, secondo quanto indicato e così come sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Nave San Rocco (TN), 21 settembre 2017

Il Revisore

dott. ssa ~~Cristina Camanini~~

